



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 80 del 25/06/2020

Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118. Ordinanza di accoglimento Tribunale di Bari/Sez. Lavoro n. 36120/2019 - Dip. Cod. r.p. 170587 c/ Regione Puglia. Liquidazione contributo unificato.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza del Tribunale di Bari/ Sez. Lavoro che ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 10.07.19 dalla dip. 170587, compensando le spese di lite.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Codice CIFRA: PER/SDL/2020/00012


2

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73cit., il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- Con nota prot. AOO_106/17095 del 07.08.2019 la Sezione Scrivente acquisiva l'ordinanza n. 36120 del 07.08.2019, con il quale veniva accolto il ricorso ex art 700 c.p.c., depositato in data 10.07.19 dalla dip. cod. R.P. 170587, e con la quale venivano compensate le spese del giudizio;
- in particolare, con ricorso ex art. 700 c.p.c. la ricorrente, funzionaria del Comune di Bari con contratto a tempo indeterminato, chiedeva al giudice del lavoro del Tribunale di Bari di sospendere l'efficacia esecutiva della Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 1227 del 12.11.2018 che l'aveva esclusa dalla procedura di mobilità volontaria e di ordinare al convenuto ente regionale la sua immediata ammissione alla prosecuzione della procedura di mobilità con accesso alla prova orale;
- con ordinanza n. 36120 del 07.08.2019 il GL, in accoglimento del ricorso, sospendeva l'efficacia esecutiva della predetta determina di ammissione alla prosecuzione della procedura di mobilità;
- con la predetta ordinanza venivano, altresì, compensate le spese di lite.
- Con pec acquisita al n. prot. AOO_106/ 9810 dell'01.06.2020 i difensori della ricorrente chiedevano alla Sezione Scrivente di disporre la rifusione del contributo unificato pari ad €259,00, erogato dalla propria assistita, a seguito dell'ordinanza n. cron. 36120 del 07.08.2019 del Trib. Ordinario di Bari, Sez. Lav.
- Secondo i recenti indirizzi giurisprudenziali, infatti, anche in caso di compensazione di spese processuali, la parte vittoriosa, può esigere il rimborso del contributo unificato dalla parte soccombente, anche ove essa non si sia costituita in giudizio; invero, la parte soccombente è tenuta in ogni caso a rimborsare a quella vittoriosa il contributo unificato dalla stessa versato, venendo in considerazione una obbligazione "ex lege" sottratta alla potestà del giudice sull' an e sul quantum.
- Pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza n. 36120 del 07.08.2019 del Tribunale di Bari- Sez. Lavoro limitatamente all'importo relativo al contributo unificato pari ad € 259,00.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente al contributo unificato dal capitolo 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore

Antonio Nunziante



Codice CIFRA: PER/SDL/2020/0012

3

Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
Ordinanza di accoglimento Tribunale di Bari/Sez. Lavoro n. 36120/2019 -
Dip. Cod. r.p. 170587 c/ Regione Puglia. Liquidazione contributo
unificato.

Art. 1

**(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)**

- 1. Il debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza n. 36120 del 07.08.2019 del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro n. 2019, limitatamente all'importo relativo al contributo unificato pari ad € 259,00, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 a favore di:**
- Dip. Cod. r.p. 170587: importo complessivo € 259,00 a titolo di contributo unificato.

Art. 2

(Norma finanziaria)

- 1. Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla missione 1 Programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (*interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge*) per € 259,00 per spese di giudizio (contributo unificato).**